



**CITTA'
di
SALVE**

PROVINCIA DI LECCE

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12 del 22/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica Esprime Parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Cinzia CICERELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile Esprime Parere:
Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Cinzia CICERELLO)

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria. Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

- 1 VILLANOVA Francesco**
- 2 LECCI Giovanni**
- 3 DE GIORGI Francesco**
- 4 PEPE Matteo**
- 5 CAVALLO Antonio**
- 6 PIZZOLANTE Patrizia**
- 7 SIMONE Silvana**
- 8 PASSASEO Nicola**
- 9 DE BLASI Walter**
- 10 DE LECCE Nicola**
- 11 VILLANOVA Luigi**
- 12 PASSASEO Vincenzo**
- 13 CONTE Simona**

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
	Si
Si	

Partecipa il IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Massimiliano Ivagnes. Presiede l'adunanza Walter DE BLASI nella qualità di Il Presidente del Consiglio che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “ Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relative trasmissione all'Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 “
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “ Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani “
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA ("l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente") ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia (AGER) per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (Gial Plast S.r.l.) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Tenuto conto che il Comune di Salve trasmetteva ad AGER la propria proposta di Piano Finanziario dell'anno 2022, articolato nei modelli di calcolo del PEF grezzo del Comune, del PEF grezzo redatto dal gestore dei servizi di Igiene Urbana e del PEF finale messi a disposizione da parte di AGER nel sito <http://www.ager.puglia.it/assistenzamtr> debitamente compilati dagli Uffici tecnici comunali con il supporto della Società Vitruvio e della Ditta Gial Plast Srl nonché della relativa relazione di accompagnamento e dei documenti contabili ufficiali.

La procedura di validazione dell'AGER Puglia è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

Considerato che il Consiglio con deliberazione n. 19 del 30/05/2022 ha preso atto della determinazione n. 187 del 17.05.2022 "Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022/2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022 ex art. 7 delibera n. 363/2021.", con cui Ager ha approvato la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2022-2025 del Comune di Salve secondo quanto prescritto dalla delibera n. 363/2021, nonché della relazione allegata relativa al PEF anni 2022-2025, stabilendo una Tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2023, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Det. Arera 363/2021/DRIF/, di € 1.610.069 "Tariffa...OMISSIS...complessiva riconosciuta" ed una tariffa finale di € 1 .598.797, ripartita in € 1 .012.024 quale componente variabile e € 586.773 quale componente fissa;

Considerato, inoltre, che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecce sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Considerato inoltre che con l'istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e del cosiddetto "canone mercatale" ai sensi dell'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa rifiuti giornaliera non è più dovuta in quanto assorbita dal medesimo canone;

Considerato pertanto che, in base alle novità citate nei commi precedenti, viene modificata la superficie totale imponibile e i corrispondenti soggetti passivi, con parziali ricadute sulle altre attività, dovendo essere garantita la copertura del 100% dei costi così come individuati dal Piano Economico Finanziario (PEF 2023);

Tutto ciò premesso

Ritenuto di applicare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 55% a carico delle utenze domestiche;

- 45% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, contestualmente autorizzando l'esercizio provvisorio sino a quella data ;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 il quale dispone: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023";

- il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati;

Sentiti gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipico;

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n.7 (Villanova F.,Lecci G., De Giorgi F., Simone S, Pizzolante P., De Blasi W. e Passaseo N.), contrari n. 2 (Conte S., De Lecce N.), astenuti n. 1 (Cavallo A.)

DELIBERA

1)Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario del Comune di Salve contenente i costi del servizio gestione rifiuti per l'anno 2023, validato da AGER , con determinazione n. 187 del 17.05.2022, sulla scorta del Metodo Tariffario, per un importo complessivo di € 1.610.069 "Tariffa complessiva riconosciuta" ed una tariffa finale di € 1.598.797, ripartita in € 1 .012.024 quale componente variabile e € 586.773 quale componente fissa;

3) Di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:

a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- 55% a carico delle utenze domestiche;

- 45% a carico delle utenze non domestiche

b) utilizzo del coefficiente Ka stabilito in misura fissa e dei coefficienti Kb massimi, per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;

c) utilizzo dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;

d) Di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del piano finanziario validato da AGER in qualità di Ente Territorialmente competente, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, come da tabelle allegate ;

e) Di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario, per l'importo complessivo di 1.598.797;

g) Di provvedere ad inviare il presente atto, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

h) di dichiarare, con voti favorevoli n.7 (Villanova F.,Lecci G., De Giorgi F., Simone S, Pizzolante P., De Blasi W. e Passaseo N.), contrari n. 2 (Conte S., De Lecce N.), astenuti n. 1 (Cavallo A.) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge.

Il Il Presidente del Consiglio
Walter DE BLASI

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

Per copia conforme all'originale.

Salve, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 481

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il 27/03/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000

Salve, li 27/03/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

Il sottoscritto IL VICE SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000);

E' stata compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)

Salve, li 27/03/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e

s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.